



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE CUI AFFIDARE L'INCARICO DI PREPOSIZIONE AL SERVIZIO LEGISLATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

POSTO A CONCORSO E TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.P. 29 luglio 2016, n.13-47/Leg. “Regolamento d'esecuzione degli articoli 22 bis, comma 4, e 30 bis, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo e alla qualifica di direttore e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (art. 37 e art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”, in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1598 di data 1 settembre 2023, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1636 di data 31 ottobre 2025, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di Dirigente cui affidare l'incarico di preposizione al Servizio legislativo della Provincia autonoma di Trento.

L'assunzione del vincitore nonché il trattamento giuridico ed economico dello stesso a tempo indeterminato sono regolati dal vigente CCPL dell'area della Dirigenza e dei Segretari comunali del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento.

Al dirigente cui è conferito l'incarico oggetto del presente concorso spetta il seguente trattamento economico ai sensi del contratto collettivo provinciale di lavoro dell'area dirigenziale del comparto Autonomie locali e della normativa vigenti:

- stipendio tabellare: € 46.475,69 annui lordi;
- indennità integrativa speciale: € 7.571,23 annui lordi;
- retribuzione di posizione determinata dalla Giunta provinciale nella misura pari alla seconda fascia di graduazione delle strutture dirigenziali di secondo livello: annui lordi euro 31.652,00;
- tredicesima mensilità;
- retribuzione di risultato secondo la disciplina vigente;
- eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative o contrattuali, qualora spettanti.

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla legislazione vigente, nonché agli adeguamenti contrattuali.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana;
2. idoneità fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale a concorso. All'atto dell'assunzione e comunque prima della scadenza del periodo di prova, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il concorrente, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa;
3. immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
4. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito l'assunzione mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
5. non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
6. per i cittadini soggetti all'obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
7. essere in possesso del diploma di laurea di durata almeno quadriennale in **giurisprudenza**, ovvero diplomi di laurea a questi equipollenti ai sensi di legge ovvero diplomi di laurea specialistica o laurea magistrale a questi equiparata ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 233/2009);
8. essere in possesso della qualifica di direttore (ex art. 29 L.P. 7/1997) o, in alternativa: di un'esperienza professionale almeno quinquennale maturata in qualifiche o profili per l'accesso ai quali è previsto il possesso del diploma di laurea presso amministrazioni pubbliche, o in qualifiche dirigenziali o di quadro, individuate nel rispetto della normativa statale in materia, presso aziende pubbliche o private.

Ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), i periodi di lavoro a tempo parziale svolti per esigenze di cura dei figli fino a dieci anni, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado non autosufficienti sono considerati come periodi a tempo pieno.

Non viene preso in considerazione, ai fini del calcolo dell'esperienza professionale richiesta per l'accesso, l'attività di insegnamento.

Ai fini del computo, si considera l'anno intero pari a 365 giorni; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori o uguali a quindici giorni.

Si considerano utili ai fini del calcolo dell'esperienza professionale richiesta per l'accesso, tutte le assenze, purché contenute, singolarmente considerate, nel limite di un periodo inferiore a 120 giorni continuativi. Sono inoltre considerate utili, a prescindere dalla loro durata, le assenze previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo di maternità, di paternità, parentale, per malattia del figlio) nonché, in generale, tutte le assenze per congedi straordinari o aspettative espressamente previsti dalla legge, utili per la progressione di carriera.

Nei confronti di coloro i quali siano risultati idonei all'esito della procedura di cui all'articolo 22 (accertamento del potenziale) della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l'esperienza professionale

richiesta per l'accesso può essere parzialmente sostituita, in misura non superiore a tre anni, dal possesso di competenze e attitudini accertate attraverso la predetta procedura. Tale possibilità presuppone l'inserimento nell'elenco di idonei di cui sopra, che DEVE ESSERE vigente al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Non possono essere assunti coloro che negli ultimi 5 anni precedenti all'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima qualifica cui si riferisce l'assunzione.

Non possono essere assunti i candidati che abbiano raggiunto un'età superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo.

Sono esclusi coloro che già ricoprono la qualifica di dirigente, o qualifica equiparata, in servizio a tempo indeterminato presso la Provincia autonoma di Trento o presso i suoi enti strumentali; sono, altresì, esclusi i lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza secondo quanto previsto dall'art. 53 bis della legge sul personale della Provincia.

L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata della Dirigente del Servizio per il Personale, l'esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Per eventuali informazioni rivolgersi telefonicamente all'Ufficio Concorsi e assunzioni (tel. 0461/496330).

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno inviare al Servizio per il personale entro le **ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2025** apposita domanda che dovrà essere redatta su carta semplice, seguendo il fac-simile pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol - Sezione concorsi, all'Albo della Provincia, nonché disponibile sul sito Internet <https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Lavora-con-noi>.

La domanda, firmata e scansionata, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviata mediante posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **serv.personale@pec.provincia.tn.it** (farà fede esclusivamente la data di spedizione risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata; sarà comunque onere del candidato verificare la ricevuta di avvenuta spedizione all'indirizzo PEC sopra specificato).

Nel caso in cui il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, l'Amministrazione considera valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.

Secondo quanto disposto dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2051/2020 inerente le direttive per lo scambio di documenti per via telematica, la documentazione allegata alla domanda dovrà essere inviata unicamente nei formati PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, 4 JPG, JFIF, JPE e EML, BMP, CSV e GIF (HTML limitatamente al corpo del messaggio di posta elettronica) e non dovrà essere compressa (.zip o similari).

La domanda dovrà essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

- le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, il comune e l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, comprensivo del Codice di avviamento postale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica e/o PEC nonché i recapiti telefonici; le coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);
- il possesso della cittadinanza italiana;
- la figura professionale, la categoria/qualifica di inquadramento, la tipologia del rapporto di lavoro, il datore di lavoro nonché il contratto collettivo di lavoro di riferimento. Si chiede, altresì, di allegare le declaratorie stabilite dalla contrattazione collettiva, ad esclusione del personale dipendente della Provincia autonoma di Trento;
- il servizio prestato, con indicazione se a tempo pieno o part time, ai fini della maturazione dell'esperienza professionale richiesta quale requisito di accesso mediante esatta indicazione dei periodi di relativo svolgimento (data di inizio e di eventuale cessazione; in mancanza di quest'ultima si farà riferimento alla data di scadenza stabilita nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione) e del conseguente numero di anni, mesi e giorni (nel calcolo, l'anno intero viene considerato pari a 365 giorni ed il mese intero pari a trenta giorni o frazioni superiori o uguali a quindici giorni). Nei confronti di coloro i quali siano risultati idonei all'esito della procedura di cui all'articolo 22 (accertamento del potenziale) della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), l'esperienza professionale richiesta per l'accesso può essere parzialmente sostituita, in misura non superiore a tre anni, dal possesso di competenze e attitudini accertate attraverso la predetta procedura. Tale possibilità presuppone l'inserimento nell'elenco di idonei di cui sopra, che DEVE ESSERE vigente al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente;
- gli eventuali periodi di lavoro a tempo parziale che, tra quelli dichiarati ai sensi dei precedenti punti, sono stati svolti per esigenze di cura dei figli fino a dieci anni, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado non autosufficienti;
- i periodi di assenza non utili ai fini del calcolo del periodo utile per l'accesso al concorso, specificando la data di inizio e di cessazione di ciascuna assenza, il titolo dell'assenza e il totale espresso in anni, mesi e giorni;
- l'idoneità fisica all'impiego rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale a concorso;
- le eventuali sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte (patteggiamento) **passate in giudicato** o i decreti penali di condanna divenuti esecutivi e/o di essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (compresi quelli per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale e/o della sospensione condizionale della pena);
- le eventuali sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte (patteggiamento) **non ancora passate in giudicato**, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale ("dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
- di essere a conoscenza o meno di eventuali procedimenti penali pendenti (fermo restando l'obbligo, nel primo caso, di indicarne gli estremi in maniera completa);
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

- di non essere stato destituito, licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'assunzione mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al Decreto Lgs. n. 39/2013;
- di essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi cinque anni precedenti all'eventuale assunzione, l'essere stati destituiti o licenziati da una pubblica Amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima qualifica a cui si riferisce l'assunzione, comporta l'impossibilità ad essere assunti;
- per i cittadini soggetti all'obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
- l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'art. 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la richiesta di eventuali ausili in relazione alla disabilità e/o necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame. I/Le candidati/e dovranno allegare la certificazione datata relativa alla specifica disabilità rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio. Per quanto attiene l'indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse, eventualmente, avere bisogno sarà necessario allegare un certificato medico;
- l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui all'art. 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 nonché, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, attuativo della predetta normativa, la richiesta di eventuali strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo e/o necessità di tempi aggiuntivi (che comunque non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova) per sostenere le prove d'esame. I/Le candidati/e dovranno allegare la certificazione datata relativa ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio che espliciti tali necessità; l'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal sopra citato decreto 9 novembre 2021;
- l'eventuale richiesta, per i portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di sostituire la prova scritta e la prova pratica, se svolta in forma scritta, con un colloquio orale di analogo contenuto disciplinare (tale richiesta deve essere supportata dalla documentazione di cui al precedente alinea che attesti una grave disgrafia e disortografia);
- l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'allegato A) al presente bando (la mancata dichiarazione entro la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, esclude il concorrente dal beneficio);
- il titolo di studio posseduto, con l'indicazione "vecchio ordinamento" o del numero e della dicitura della classe specialistica o magistrale di appartenenza (la mancata dichiarazione del diploma di laurea sarà equiparata ad assenza di titolo di studio richiesto per l'accesso e perciò comporterà l'esclusione);
- l'università, la data del rilascio, la durata legale del corso di laurea e il punteggio conseguito; i candidati con titolo di studio conseguito all'estero devono ottenere il riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano. In mancanza, l'Amministrazione provvederà all'ammissione con riserva, fermo restando che l'equipollenza del titolo di studio dovrà comunque essere conseguita al momento dell'assunzione e/o inquadramento nella nuova qualifica;

- la data del pagamento, il codice avviso o codice IUV (identificativo univoco di versamento) della tassa di concorso sotto specificata;
- l'elenco dettagliato e sottoscritto dei titoli di servizio e di cultura che intende presentare per la valutazione.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, il candidato si assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.

L'Amministrazione procederà a verifiche a campione e qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale "dichiarazione mendace", sarà punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il candidato è invitato a limitarsi ad indicare unicamente i titoli valutabili, tra quelli specificati nel paragrafo successivo "VALUTAZIONE DEI TITOLI", in modo chiaro ed inequivoco. Qualunque altro titolo diverso da quelli indicati nel presente bando non sarà preso in considerazione.

Per gli atti e i documenti allegati alla domanda redatti in lingua straniera l'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la traduzione integrale in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale o dall'interessato, tramite autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. L'eventuale documentazione consegnata all'Amministrazione verrà restituita al candidato esclusivamente dietro apposita richiesta scritta, che dovrà pervenire all'Amministrazione stessa entro 5 anni dalla chiusura del concorso. Oltre tale termine, l'Amministrazione non risponderà più di quanto consegnato dal candidato.

In ogni caso qualora, pur in presenza di una corretta compilazione della domanda, nel corso della procedura l'Amministrazione necessitasse di informazioni integrative o a chiarimento rispetto ai dati dichiarati dal partecipante nel modello di domanda, il candidato verrà invitato, **tramite comunicazione inviata prioritariamente all'indirizzo PEC, o in mancanza di questo, all'indirizzo e-mail dichiarato**, a fornire tali indicazioni entro un termine perentorio indicato, trascorso il quale, in mancanza di riscontro, il dato dichiarato **non verrà tenuto in considerazione**.

Tutti i requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione o inquadramento, eccetto i titoli di preferenza, che devono essere posseduti unicamente alla data di scadenza di presentazione della domanda.

I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare, tempestivamente, all'Amministrazione provinciale qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246" e ai sensi dell'art. 49 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per

provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale, così come illustrato nella nota informativa di cui in allegato.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici e telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia semplice di un documento d'identità (fronte e retro) in corso di validità e la ricevuta del versamento di euro **25,00**, con la causale **“Nome - Cognome- taxa concorso Dirigente Servizio legislativo”**, effettuato unicamente tramite il sistema **“PagoPa”**.

Nella domanda dovranno essere indicati, oltre la causale, la data di effettuazione del pagamento e il Codice Avviso o Codice IUV (codice univoco di versamento).

Per effettuare il pagamento si rimanda al seguente link: <https://pagopa.provincia.tn.it/>.

Si precisa che la suddetta taxa non potrà essere rimborsata.

Il pagamento di euro 25,00 è condizione per la partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Tutti i titoli devono essere dichiarati nel modello predisposto dall'amministrazione, in uno dei seguenti modi:

- autocertificando i titoli con indicazione puntuale di tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione. Farà fede esclusivamente quanto dichiarato nella domanda e non sarà consentita l'integrazione con nuovi titoli in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Non verranno valutati titoli autocertificati in modo incompleto o comunque equivoco;
- richiedendo l'acquisizione d'ufficio di documenti o informazioni che siano nella disponibilità della Provincia autonoma di Trento; la richiesta potrà essere accolta **solo se** il candidato fornirà elementi precisi ed esaustivi per il reperimento dei documenti e delle informazioni. L'Amministrazione non procederà all'acquisizione d'ufficio nel caso di indicazioni insufficienti o incomplete.

In particolare, i candidati potranno eventualmente indicare se i titoli sono già stati dichiarati in una precedente domanda di partecipazione a concorso, purché presentata entro il limite massimo di 5 anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande e relativa alla medesima figura professionale (dirigente).

Non verranno, quindi, presi in considerazione i richiami a domande di partecipazione presentate oltre i 5 anni antecedenti al termine di scadenza per la presentazione delle domande o richiami a domande di partecipazione contenenti richiami ad ulteriori procedure concorsuali.

Non verranno, altresì, considerati i richiami a domande di partecipazione a concorsi relativi a figure professionali diverse da quella messa a concorso (dirigente).

In questi ultimi casi il candidato dovrà riportare tutti i titoli posseduti nella domanda di partecipazione al presente concorso.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo quella delle prove scritte, comunque prima dell'eventuale prova orale, ed esclusivamente nei confronti dei candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 24/30 in ciascuna prova. L'abbinamento del punteggio delle prove

scritte con i nominativi dei candidati, che le avranno superate, avviene solo al termine della valutazione dei titoli: ai candidati ammessi alla prova orale è comunicato il punteggio di ciascuna prova scritta e quello attribuito ai titoli.

Modalità di valutazione:

- a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori o uguali a quindici giorni;
- b) il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è valutato con punteggio proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione dell'orario, fatto salvo quanto previsto dal già citato articolo 49, comma 5, della legge sul personale della Provincia n. 7/1997.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia www.concorsi.provincia.tn.it nonché all'Albo della Provincia Autonoma di Trento.

Ai titoli, eventualmente posseduti, sarà attribuito un punteggio complessivo massimo di 30 punti.

CATEGORIE DI TITOLI E RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO

La ripartizione del punteggio tra le sottoindicate categorie di titoli sarà la seguente:

A. TITOLI DI SERVIZIO

fino a punti 10

Vengono valutati gli anni di esperienza professionale, di ruolo e non, eccedenti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, in ragione della qualifica o del profilo in cui tale esperienza è maturata.

In particolare, si ritiene di assegnare:

- a) punti 0,5 per ogni anno di servizio (ovvero punti 0,5/12 per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni) svolto in qualifiche o profili per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea presso amministrazioni pubbliche oppure con la qualifica di quadro presso aziende private;
- b) punti 1 per ogni anno di servizio (ovvero punti 1/12 per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni) svolto con la qualifica di direttore oppure con la qualifica di dirigente presso aziende private;
- c) punti 1,5 per ogni anno di servizio (ovvero punti 1,5/12 per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni) svolto con la qualifica di dirigente presso amministrazioni o aziende pubbliche;

Inoltre, si precisa che gli anni di esperienza professionale da considerare come eccedenti sono quelli ulteriori rispetto ai cinque anni previsti dall'articolo 21, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1997, per l'ammissione al concorso. Più precisamente:

- per il candidato che vanta esperienza in qualifiche o profili per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea presso amministrazioni pubbliche, o in qualifiche dirigenziali o di quadro, presso aziende pubbliche o private: gli anni successivi al quinto;
- per i direttori: gli anni svolti con la qualifica di direttore e gli anni successivi al quinto svolti con la qualifica di funzionario, prima dell'ottenimento della qualifica di direttore.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro part - time viene valutato con punteggio proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione dell'orario. I periodi di lavoro a tempo parziale svolti per esigenze di cura dei figli fino a dieci anni, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado non autosufficienti sono considerati come periodi a tempo pieno.

Saranno, inoltre, assegnati (in aggiunta ai precedenti):

- punti 0,25 per ogni anno di servizio temporaneo all'estero (ovvero punti 0,25/12 per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni), svolto per un periodo di durata almeno biennale, da parte di dipendenti delle amministrazioni pubbliche presso le istituzioni previste dall'art. 32 D.Lgs. 165/2001 – Esperti nazionali distaccati, comma 1, lettere a), b) e c).

B. TITOLI DI CULTURA

fino a punti 20

B.1. Pubblicazioni

fino a punti 7

Il candidato potrà presentare un numero massimo di 10 pubblicazioni.

Potranno essere assegnati fino a punti 1,5 per ogni pubblicazione.

Le pubblicazioni valutabili sono quelle riferite ai 10 anni precedenti a quello del termine di scadenza della presentazione delle domande (farà fede la data di pubblicazione).

Le pubblicazioni dichiarate nella domanda di partecipazione dovranno essere presentate preferibilmente come allegato alla domanda; alternativamente, potranno essere prodotte personalmente alla segreteria dell'Ufficio concorsi e assunzioni, dietro appuntamento telefonico (0461/496330), tassativamente entro **15 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, unitamente ad un elenco dettagliato delle pubblicazioni prodotte.**

Per **ciascuna pubblicazione** allegata dovranno essere presentati:

- la fotocopia del frontespizio del volume o della rivista in cui la pubblicazione stessa è contenuta. Se la pubblicazione è on-line deve essere indicato l'indirizzo web in cui la stessa è contenuta;
- se la pubblicazione è in copia semplice, dovrà essere presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che ne attesti l'autenticità all'originale.

Inoltre, se la pubblicazione è redatta in lingua straniera deve essere allegata, **pena la non valutazione**, la **traduzione integrale in lingua italiana** certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale o dall'interessato, tramite autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Dovranno essere riportati il titolo della pubblicazione, l'indicazione della rivista o del volume in cui è contenuta, l'editore, la data e il luogo di pubblicazione, il tipografo o lo stampatore (se la pubblicazione è online il relativo indirizzo web), l'eventuale registrazione del tribunale nonché il numero di pagine. Per i lavori stampati all'estero dovrà risultare la data e il luogo di pubblicazione.

Vengono valutate le pubblicazioni:

- a carattere non collettivo;
- redatte da più autori e sia possibile scindere l'apporto individuale del singolo autore (a tal proposito non sono ammesse apposite autocertificazioni o certificazioni da parte degli interessati o dell'editore);
- redatte da più autori e, qualora non sia possibile scindere l'apporto individuale del singolo, dividendo il punteggio complessivo dato alla pubblicazione per il numero di autori.

Le pubblicazioni, **pena la non valutazione**, dovranno essere attinenti all'incarico da conferire e/o alle funzioni di Dirigente: in particolare le pubblicazioni dovranno essere di rilievo specifico in relazione all'incarico da conferire o di rilievo generale in relazione alle funzioni di dirigente di cui all'articolo 17 della legge provinciale n. 7/1997. La valutazione è correlata all'originalità della produzione, all'importanza della pubblicazione e al grado di attinenza con l'incarico da conferire e/o con le funzioni di Dirigente.

In particolare, se ritenute attinenti all'incarico da conferire e/o alle funzioni di Dirigente, si procederà alla relativa valutazione applicando i seguenti sottocriteri:

- il punteggio finale attribuito alla pubblicazione risulterà dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun sottocriterio, come di seguito specificati, fino ad un massimo di 1,5 punti:

- **grado di attinenza all'incarico da conferire:** per valutare il grado di attinenza della pubblicazione all'incarico da conferire si prenderà, come riferimento, la declaratoria del Servizio messo a concorso (da 0 a 0,375);
- **grado di attinenza alla funzione dirigenziale:** per valutare il grado di attinenza alla funzione dirigenziale, si prenderà come riferimento la legge provinciale sul personale della Provincia 3 aprile 1997, n. 7 con particolare riferimento all' art. 3 "Gestione amministrativa" e all'art. 17 "Funzioni del dirigente" e le relative disposizioni attuative (da 0 a 0,375);
- **importanza:** la Commissione valuterà la collocazione editoriale graduando il punteggio in base alla rilevanza della pubblicazione anche con riferimento al carattere locale o nazionale o internazionale (da 0 a 0,375 – a tale criterio verrà assegnato un punteggio soltanto a condizione che la pubblicazione sia stata ritenuta attinente all'incarico da conferire e/o alle funzioni dirigenziali);
- **originalità:** la Commissione valuterà la capacità dello scritto di innovare le conoscenze nella materia trattata o interpretare in maniera originale le conoscenze già acquisite, distinguendosi dalla letteratura esistente (da 0 a 0,375 – a tale criterio verrà assegnato un punteggio soltanto a condizione che la pubblicazione sia stata ritenuta attinente all'incarico da conferire e/o alle funzioni dirigenziali).

Per la valutazione di ogni singola pubblicazione, al fine di indicare i punteggi per ciascun sottocriterio sopra esposto, sarà predisposta la seguente tabella:

Titolo pubblicazione	Attinenza all'incarico	Attinenza alla funzione dirigenziale	Importanza	Originalità	Punteggio finale

Sono comunque esclusi:

- gli articoli sui quotidiani;
- gli articoli su pubblicazioni, elaborazioni e testi nelle quali l'ente/datore di lavoro del candidato, riveste il ruolo di editore, patrocinante, co-partecipante al lavoro complessivo;
- le pubblicazioni necessarie per conseguire un titolo di studio (es. tesi di laurea);
- le curatele.

B.2. Corsi di specializzazione post-laurea, corsi di qualificazione e aggiornamento fino a punti professionale e abilitazioni all'esercizio della professione. 10,50

Vengono valutati, purché rilevanti in relazione alle funzioni di dirigente e/o attinenti all'incarico da conferire, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione in corsi post - laurea per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea previsto per l'accesso al concorso, le abilitazioni professionali connesse ai medesimi diplomi di laurea, la frequenza di master. Il candidato dovrà fornire tutti gli elementi per dimostrare l'avvenuto superamento dell'esame finale pena la relativa non valutazione.

Viene altresì valutata la frequenza a corsi di formazione o aggiornamento professionale di durata pari o superiore a 30 ore, anche se non corredati da esame finale.

In particolare saranno attribuiti:

- punti 3,5 per il dottorato di ricerca;
- per i diplomi di specializzazione in corsi post-laurea: punti 1,5 per ogni anno di durata;
- punti 2 per ciascuna abilitazione professionale connessa ai diplomi di laurea richiesti per l'accesso al concorso, purché l'abilitazione non sia richiesta come titolo d'accesso. Verranno tenute in considerazione fino a un limite di due abilitazioni;
- frequenza di master universitari o master riconosciuti dal Mur di secondo livello: punti 2;
- frequenza di master universitari o master riconosciuti dal Mur di primo livello: punti 1,5;
- altri master e corsi di formazione professionale e aggiornamento di durata pari o superiore alle 30 ore, anche se non corredati da esame finale: fino a punti 1 per ogni master o corso, in relazione alla durata e all'impegno richiesto in ore.
- In particolare ai predetti master e corsi, in relazione alla loro durata, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

≥ 30 a ≤ 200 ore: 0,25 punti;
 > 200 a ≤ 500 ore: 0,50 punti;
 > 500 a ≤ 1000 ore: 0,75 punti;
 > 1000 ore: 1 punto.

B.3. Certificati di conoscenza di una o più lingue straniere. fino a punti 2

punti 1 per ogni lingua straniera conosciuta, di livello pari almeno al “B2” e fino ad un massimo di due lingue. Il candidato dovrà presentare, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, **pena la non valutazione**, idonea certificazione (rilasciata da un Ente certificatore formalmente riconosciuto) rapportata al quadro comune europeo di riferimento dei livelli delle lingue (QCER) che non risulti scaduta al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B.4. Certificati di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse fino a punti 0,50

punti 0,25 per il possesso del certificato ICDL/ECDL base (core start) e punti 0,50 per il possesso del certificato ICDL/ECDL full standard (core full/advanced) o certificazioni equipollenti. Il candidato dovrà presentare, entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, **pena la non valutazione**, idonea certificazione, che non risulti scaduta al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Non rientrano tra i titoli valutabili, a titolo esemplificativo, e quindi non saranno presi in considerazione:

- la partecipazione in qualità di membro a collegi sindacali o a collegi di revisore dei conti o a consigli di amministrazione;
- le docenze a corsi;
- gli interventi in qualità di relatore, coordinatore o di organizzatore a convegni, corsi o seminari;
- l’attività di insegnamento;
- l’abilitazione all’insegnamento;
- la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro o di studio;
- la partecipazione a seminari e convegni;
- la frequenza di corsi di formazione o aggiornamento professionale di durata inferiore a 30 ore;
- le consulenze;
- gli incarichi di dirigente sindacale;
- gli incarichi di RUP, direzione lavori ed equiparati;
- gli incarichi di esperto, a tempo determinato, per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza (art. 38-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7);
- l’idoneità a pubblici concorsi;
- le cariche elettive;
- l’abilitazione professionale richiesta per l’accesso;
- i corsi svolti per il conseguimento di un’abilitazione professionale connessa ai diplomi di laurea richiesti per l’accesso al concorso;
- i corsi svolti per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità alla qualifica di Dirigente, Direttore o Capo Ufficio.

PROGRAMMA D’ESAME

Il programma d'esame è articolato in tre prove e precisamente:

- **una prova scritta**, per l'accertamento delle conoscenze teoriche, che può consistere in un tema oppure in domande a risposta sintetica, che consenta in ogni caso alla commissione esaminatrice di

valutare le capacità espositive, di analisi, logico-deduttive e argomentative del candidato. La stessa verterà sulle seguenti materie:

- conoscenza del sistema e della storia dell'Autonomia provinciale;
- ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento (legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.);
- disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (in particolare: L. 6 novembre 2012, n. 190, D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e vigente piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia autonoma di Trento);
- nozioni sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (in particolare D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, L.p. 30 maggio 2014, n. 4);
- processi di programmazione, pianificazione e controllo con riferimento alla Provincia autonoma di Trento;
- elementi di contabilità e di bilancio della Provincia Autonoma di Trento;
- normativa concernente l'attività contrattuale della pubblica amministrazione;
- trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016;
- diritto costituzionale;
- diritto regionale, con particolare riferimento all'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano (Statuto e norme di attuazione dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige);
- diritto amministrativo (anche con riferimento alla Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23);
- elementi di diritto dell'Unione europea;
- ciclo della regolamentazione e tecnica legislativa;
- procedimento normativo relativo alla legislazione provinciale e ai regolamenti attuativi della medesima, anche con riferimento al regolamento interno del Consiglio provinciale e alla deliberazione della Giunta provinciale in materia di indirizzi per la programmazione normativa e per l'elaborazione delle proposte di intervento normativo.

- **una prova scritta o orale**, per l'accertamento delle capacità del candidato di applicazione concreta delle conoscenze teoriche sulle materie sopraindicate. La prova può consistere nella stesura di elaborati o nella definizione di atti programmatici o di proposte di carattere strategico o di indirizzo, nell'elaborazione di pareri, nella risoluzione di casi pratici inerenti la gestione di risorse umane o finanziarie o nell'individuazione di soluzioni appropriate e innovative rispetto a uno o più quesiti;

- **una prova per l'accertamento dell'attitudine personale del candidato a rivestire il ruolo dirigenziale**, con particolare riferimento alle attitudini di leadership e management, alla capacità di progettare, attuare e accompagnare il cambiamento, all'orientamento al risultato, alle abilità finalizzate a coordinare organizzazioni complesse e a confrontarsi con l'ambiente esterno, all'attitudine alla comunicazione, alla capacità di promozione delle risorse umane e di motivazione dei collaboratori, all'idoneità all'apprendimento di ulteriori competenze e conoscenze caratterizzanti il ruolo dirigenziale. La prova può consistere in test a risposta multipla, in una prova orale, in altri metodi di selezione oppure nella combinazione delle predette modalità.

I punteggi attribuiti a ciascuna prova d'esame **sono espressi in trentesimi**. Il candidato supera l'esame se ottiene un punteggio pari o superiore a 24/30 in ciascuna prova. Il punteggio dell'esame è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole prove.

I soggetti di cui all'art. 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o i soggetti portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA), se richiesto nella domanda di partecipazione e appositamente documentato con la certificazione medica indicata nella

stessa, possono richiedere eventuali ausili in relazione all'handicap o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame.

I/Le candidati/e portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, se richiesto nella domanda di partecipazione e appositamente documentato con la certificazione medica indicata nella stessa, possono sostituire le prove scritte e la prova pratica, se svolta in forma scritta, con un colloquio orale di analogo contenuto disciplinare.

Compatibilmente con la disponibilità di aule e dotazioni informatiche, potrà essere richiesta la stesura della/e prova/e scritte mediante l'utilizzo di un personal computer fornito dall'Amministrazione con programma di videoscrittura.

Alle predette prove ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione, provvisto di fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede d'esame o la presentazione in ritardo comporterà l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Alle prove è precluso l'utilizzo di telefoni cellulari ed ogni altro strumento informatico personale, pena l'esclusione dal concorso.

In caso siano effettuate due prove scritte si applicano le norme relative allo svolgimento delle prove scritte previste dall'art. 19, comma 10, del D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m., per quanto concerne il raggruppamento in un'unica busta contenente gli elaborati dello stesso candidato.

Il giorno 23 febbraio 2026 sul sito internet della Provincia www.concorsi.provincia.tn.it, nonché all'Albo della Provincia, sarà pubblicata la data e la sede in cui si svolgerà la prima prova, nonché il responsabile del procedimento, comunque almeno venti giorni prima dell'effettuazione della stessa (oppure un eventuale rinvio ad altra data per motivi organizzativi). Se già stabilito dalla Commissione, nel medesimo avviso verrà pubblicato l'intero calendario delle prove – sempre nel rispetto dei termini minimi di preavviso - nonché il giorno nel quale saranno esposti gli esiti delle stesse.

Verranno fornite anche indicazioni sulle misure organizzative volte ad assicurare la partecipazione alle prove alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento nonché sulle modalità e i termini di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse.

In ogni caso, la pubblicazione sul sito internet nonché all'Albo della Provincia, sostituisce la comunicazione personale ai singoli candidati. Sarà quindi onere dei candidati consultare il sito per prendere visione delle comunicazioni ed aggiornamenti relativi alla presente procedura.

VERIFICA FINALE

Per i candidati che hanno superato l'esame è prevista una verifica finale. La verifica avviene mediante **un colloquio** volto ad accertare le conoscenze e le attitudini personali dei candidati avuto riguardo all'approfondimento delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche degli stessi sulle materie oggetto di esame e alla valorizzazione delle attitudini e delle competenze proprie del ruolo dirigenziale.

I voti attribuiti dalla commissione al candidato a seguito del colloquio sono espressi in trentesimi. Per il superamento del colloquio è richiesto un punteggio pari ad almeno **24/30** che, sommato al punteggio dell'esame ed a quello dei titoli, determina il punteggio finale.

GRADUATORIA, ASSUNZIONE E/O INQUADRAMENTO

A seguito dell'attribuzione del punteggio finale, la Commissione, nominata ai sensi del vigente art. 22 bis, comma 5, della legge sul personale della Provincia (il provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito internet www.concorsi.provincia.tn.it), forma la graduatoria finale dei concorrenti, secondo l'ordine decrescente dei punteggi riportati da ciascuno.

Nella formazione della graduatoria finale, se due o più candidati hanno ottenuto uno stesso punteggio finale, si applicano i titoli di preferenza previsti per i concorsi pubblici per l'accesso all'impiego e allegati al presente bando (all. A). La graduatoria non contiene idonei.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica il titolo di preferenza dell'equilibrio di genere di cui al punto 13) dell'allegato A, in quanto, tenuto conto della ricognizione dell'amministrazione provinciale calcolata alla data del 31 dicembre 2024, il differenziale tra i generi (Femmine 39% - Maschi 61%) non è superiore al 30%.

La Giunta provinciale approva l'operato della commissione esaminatrice e la graduatoria finale e dichiara il vincitore del concorso, secondo l'ordine della graduatoria. Il provvedimento è pubblicato all'Albo della Provincia, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, e nel sito internet istituzionale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso all'Albo della Provincia, decorrerà il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimarrà esposta al predetto Albo per un periodo di 30 giorni.

La Giunta provinciale, con successiva deliberazione dispone l'assunzione del vincitore, attribuendogli la qualifica di dirigente e conferendogli l'incarico.

Il vincitore rilascia la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, sottoscrive il contratto individuale, che perfeziona il conferimento dell'incarico, e prende servizio nel termine previsto dal contratto collettivo provinciale dell'area di riferimento.

Antecedentemente al provvedimento della Giunta provinciale, la struttura competente provvede alla verifica in capo al vincitore del possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro entro i termini o in caso di accertata carenza dei prescritti requisiti da parte del vincitore, la Giunta provinciale dichiara la decadenza dell'interessato dalla graduatoria finale e procede all'individuazione di un nuovo vincitore, secondo l'ordine della stessa graduatoria. Ad avvenuto conferimento dell'incarico al vincitore, la graduatoria esaurisce la sua validità.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica di controllo, al fine di attestare l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego e l'esenzione da imperfezioni che possono influire sul rendimento. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

La Provincia Autonoma di Trento procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione relative sia ai requisiti per l'accesso che alla valutazione dei titoli;

sanzioni penali sono previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i candidati, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del citato decreto, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

In caso di successiva cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., è fatto divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri negli ultimi tre anni di servizio.

Trento, 6 novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to - dott. Maurizio Fugatti -

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO, elencati in ordine di priorità (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, art.25 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m, art. 37, c.4 e art. 49, c.5 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7).

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- 2) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 3) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- 4) coloro che abbiano prestato lodevole servizio (si intende senza demerito) a qualunque titolo (in qualità di lavoratore dipendente) per non meno di un anno, nell'amministrazione provinciale;
- 5) maggior numero di figli a carico (indicare il n. dei figli a carico);
- 6) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui al punto 2);
- 7) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- 8) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- 9) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 10) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- 11) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- 12) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., (Società pubblica nel campo delle politiche attive del lavoro) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- 13) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 487/94 (nessun genere come specificato nel bando di concorso);
- 14) dall'essere genitore o tutore legale di persona, facente parte del nucleo familiare, con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi della normativa vigente;

15) dall'aver prestato lodevole (si intende senza demerito) servizio in Provincia (per meno di un anno) o in altre amministrazioni pubbliche in qualità di lavoratore dipendente (indicare l'amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio);

16) minore età anagrafica;

17) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 6), dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Servizio per il Personale

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI PER LA PROCEDURA CONCORSUALE

EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento UE 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento, con la presente informativa la Provincia Autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dall’articolo 13 del Regolamento (raccolta dati presso l’Interessato).

Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento (di seguito, il “Titolare”), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Provincia in carica), piazza Dante n. 15, 38122 - Trento, *tel.* 0461.494697, *fax* 0461.494603, *e-mail* direzione generale@provincia.tn.it, *pec* direzione generale@pec.provincia.tn.it

Preposto al trattamento, e soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti *ex artt.* 15 - 22 del Regolamento di seguito descritti, è il Dirigente *pro tempore* del Servizio per il personale (Via Grazioli n. 1, 38122 - Trento, *tel.* 0461.496275, *fax* 0461.986267, *e-mail* serv.personale@provincia.tn.it, *pec* serv.personale@pec.provincia.tn.it).

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) al quale l’interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali sono: piazza Dante n. 15, 38122 - Trento, telefono 0461.494671, *e-mail* idprivacy@provincia.tn.it (nell’oggetto indicare: “*Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE*”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI

Il trattamento in oggetto riguarda la gestione dei dati personali forniti nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale.

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possano essere raccolti e trattati solo i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità di trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto dell’articolo 13 del Regolamento, i Suoi dati saranno trattati per l’adempimento o l’assolvimento di obblighi derivanti da leggi, contratti e regolamenti in materia di procedure concorsuali ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di avviso pubblico.

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le predette finalità e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive). Il mancato conferimento e l’opposizione al trattamento comporterebbero l’impossibilità di assolvere alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Quanto all’eventuale trattamento di dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì che tali dati saranno trattati in conformità all’articolo 2-*septies* del D. Lgs. 196/03 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificatamente previsto dal Garante.

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le predette finalità, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati **Responsabili**

del trattamento ex art. 28 del Regolamento che svolgano attività strumentali per il Titolare (fornitori di servizi informatici quali Trentino Digitale S.p.A. e Istituto PaRER - Polo archivistico Regione Emilia-Romagna) e prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali. L'elenco aggiornato dei Responsabili è affisso per consultazioni nella bacheca presente presso i nostri uffici siti in via Grazioli n. 1, 38122 - Trento;

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di avviso pubblico.

L'eventuale diffusione dei Suoi dati personali sarà limitata esclusivamente a pubblicità obbligatoriamente previste per legge (quali la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia ai sensi delle leggi provinciali n. 7/1997 e n. 4/2014), fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del principio di limitazione della conservazione, i dati personali forniti verranno conservati per i tempi previsti nel Piano unico di conservazione degli atti della Provincia autonoma di Trento consultabile al link <https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-di-scarto-per-le-strutture-della-PAT> il quale dispone tempi diversi di conservazione per le diverse tipologie di documenti. In particolare per gli atti relativi alle procedure di concorso (quali domande di partecipazione, corrispondenza ed elaborati) è previsto un tempo di conservazione minimo di 5 anni. Fanno eccezione i verbali, per i quali è prevista una conservazione a tempo illimitato.

Trascorsi i predetti termini i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per la gestione di ricorsi o contenziosi, oppure a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nei confronti del Titolare e in ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (**art.15**);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne rispettivamente la rettifica o l'integrazione (**art. 16**);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (**art. 17**), o esercitare il diritto di limitazione (**art. 18**);
- opporsi al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento per motivi connessi alla Sua situazione particolare, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (**art. 21**).

Ai sensi dell'**art. 19**, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo proporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche o le cancellazioni o le limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.